

Condizioni generali

Contenuto del Contratto di Vendita del Pacchetto Turistico

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, con tutte le clausole ed informazioni in essa contenute, da richiedersi alla propria Agenzia. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letta ed accettata, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il pacchetto turistico per come disciplinato, sia le avvertenze, sia le presenti condizioni generali.

1. Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82100) e sue successive modificazioni.

2. Autorizzazioni

L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. Nozione di pacchetto turistico

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico". (Art.84)

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. Art. 85 Cod. Cons.), che è anche documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto e che dovrà essere rilasciato a cura della Agenzia Turistica, intermediaria nella vendita.

5. Informazione obbligatoria – scheda tecnica

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- a) estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- b) estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- c) periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura.
- d) parametri e metodologia di calcolo degli adeguamenti previsti all'art. 8.

6. Proposte di acquisto

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo di sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons., prima dell'inizio del viaggio.

7. Pagamenti

All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta la quota d'iscrizione ed un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, pertanto la eventuale mancata accettazione da parte dell'organizzatore della proposta di acquisto del pacchetto turistico, comporta l'immediata restituzione al cliente della somma versata. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della conclusione del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 20 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa e pertanto il contratto di viaggio dovrà ritenersi risolto di diritto – e ciò anche nel caso i cui l'organizzatore abbia fatto pervenire al consumatore i titoli di legittimazione (voucher) o i titoli di trasporto – con conseguente applicazione delle penali per come previste nelle presenti condizioni all'art.10. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all'organizzatore.

8. Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni potranno incidere sul prezzo forfetario del pacchetto turistico in percentuale non superiore al 10%.

9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che, per fatti a sé imputabili e/o riconducibili, abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove il consumatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata, o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.

Resta tra le parti inteso che il diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento imputabile o riconducibile al T.O.; è pertanto escluso il diritto alla piena restituzione di quanto versato dal consumatore ove la modifica sia conseguente a caso fortuito ed il T.O. abbia corrisposto o debba corrispondere ai terzi fornitori di servizi somme delle quali non può esigere la ripetizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i costi della biglietteria aerea con tariffa speciale che non può essere rimborsata in caso di mancata fruizione. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore una somma pari al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. Resta inteso che il diritto al risarcimento del danno non si applica qualora il consumatore sia stato informato dell'annullamento per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza.

10. Recesso del consumatore

- 1) Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
 - b) modifica in modo significativo, esclusa in ogni modo l'ipotesi del caso fortuito di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- a. ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- b. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

2) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7/1° comma

- il costo individuale di gestione pratica ,poiché relativo a prestazione già effettuata al momento del recesso e come tale non ripetibile;
- l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi;
- la penale nella misura indicata qui di seguito:

- 10% del totale pratica sino a 30 giorni lavorativi prima dell'arrivo,
- 30% del totale pratica da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell'arrivo,
- 50% del totale pratica da 20 a 10 giorni lavorativi prima dell'arrivo,
- 75% del totale pratica da 10 a 4 giorni lavorativi prima dell'arrivo,
- 90% del totale pratica da 3 giorni lavorativi prima dell'arrivo,
- 100% del totale pratica dopo tali termini,
- 100% in caso di partenza anticipata durante il soggiorno.

In caso di penale inferiore al 90% saranno addebitate le spese di gestione pratica, anche se nell'offerta risultassero comprese pari ad €. 30,00 per ogni adulto ed €. 15,00 per ogni bambino da 0 a 15 anni.

Nessun rimborso inoltre sarà accordato a quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello stesso.

Le presenti condizioni sono da considerare salvo diverse indicazioni, anche peggiorative, riportate in specifiche attività promozionali o dipendenti da specifiche direttive stabilite dal fornitore dei servizi prenotati.

3) Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolate e molto più restrittive. Deregolazione delle condizioni generali di viaggio (da intendersi per persona):

- a) in caso di cancellazione del pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, sarà applicata la penalità totale dell'importo dovuto per il servizio di trasporto.
- b) Le normali penalità saranno applicate per le cancellazioni sui restanti servizi (eventuali biglietti aerei per voli speciali, servizi a terra etc.) che compongono il viaggio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. Modifiche dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, – tranne che per casi in cui l'impedimento dipenda da fatto proprio del consumatore, o da caso

fortuito – una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. Sostituzioni

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

13. Obblighi dei consumatori

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare Sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Si ricorda infine che, nel caso di minori, gli stessi devono essere muniti di documento di identità valido per l'espatrio e pertanto dovranno essere in possesso di propria carta di identità, ove sia possibile il rilascio in base all'età prevista dalla legge, o di proprio passaporto o dovranno essere iscritti sul passaporto dei genitori. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i

Travel Please T.O. - Agenzia di Viaggi

Determina provinciale FG n° 2330 del 21/07/2008

S. V. Principe, 10 Loc. Macchia di Mauro - 71019 - Vieste (FG) P.I. 03558140715

Telefono: +39 (0884) 708045 - Fax: +39 (0884) 704017

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore potrà comunicare altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. In tal caso il viaggio, esulando dalla offerta generalizzata, pubblicata in catalogo, sarà oggetto di specifiche pattuizioni anche in ordine al prezzo che non sarà quello relativo ai servizi standard pubblicati in catalogo, ma terrà conto degli eventuali maggiori costi conseguenti ai servizi personalizzati richiesti.

14. Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da questi personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative all'esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. Limiti del risarcimento

Il danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti previsti dalle norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto. In ogni caso, il risarcimento a carico dell'Organizzatore non può superare, per ciascun viaggiatore, l'importo di 50mila franchi oro Germinal per danni alla persona, 2mila franchi oro Germinal per danno alle cose, 5mila franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13, c. 2, CCV). Il risarcimento a carico del Venditore non può superare, per ciascun viaggiatore, il limite di 10mila franchi oro Germinal (art. 22, c. 2, CCV).

17. Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive

responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Fermo l'obbligo di cui sopra, il consumatore potrà altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal consumatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti. L'Organizzatore, stante l'obbligo di assistenza sullo stesso incombente, può rifiutare la richiesta di prenotazione di servizi \pacchetti turistici ove il consumatore non dimostri di essere in possesso di idonea copertura assicurativa a copertura delle spese di assistenza sanitaria e\o rimpatrio.

20. Fondo di garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

21. Modifiche operative

Gli orari e le tratte dei voli indicati nella conferma dei servizi potranno subire variazioni poiché soggetti a riconferma da parte degli Enti di volo preposti. Variazioni, rispetto a quanto indicato pertanto nella conferma di prenotazione dei servizi, potranno quindi riguardare gli orari, la Compagnia aerea, l'aeromobile – fermo l'obbligo di utilizzare aeromobili e compagnie aeree di qualità ed affidabilità pari a quelle inizialmente indicati- gli aeroporti di partenza\arrivo e gli scali intermedi, garantendo comunque il raggiungimento della originaria aerostazione indicata nella conferma di prenotazione, con mezzi messi a disposizione dal T.O., ove ciò si rendesse necessario per motivi operativi o altra ragionevole causa. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma alla propria Agenzia sull'orario dei voli e sui vettori due giorni prima della partenza. L'Organizzatore

informerà i passeggeri circa l'identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. Trattamento dei dati personali

Il consumatore presta consenso al trattamento dei suoi dati personali, che l'organizzatore ed il venditore si impegnano a trattare secondo quanto previsto dalla L.31.12.96 n.675 e successive modif., adottando altresì le relative misure di sicurezza al fine di impedirne la divulgazione se non per i casi consentiti dalla legge.

23. Controversie

Per qualsiasi controversia il viaggiatore può rivolgersi al giudice ordinario del luogo ove risulta residente ovvero ricorrere alla procedura conciliativa presso gli organismi accreditati.

Addendum condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet; in caso di contenuto difforme con le condizioni pubblicate sui siti delle Associazioni richiamate, prevarranno comunque le condizioni indicate nel presente documento.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.